

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 189

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI** e **MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1994

Ordinamento della professione di terapeuta della riabilitazione ed istituzione dell'Albo professionale dei terapeuti della riabilitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende finalmente riparare alla palese e perdurante ingiustizia, alla disparità di trattamento ed ai relativi disagi determinati a carico dei terapisti della riabilitazione, per la mancanza di una disciplina giuridica della loro professione e del relativo albo professionale.

Nonostante che la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva il Servizio sanitario nazionale all'articolo 6, lettera s), sancisse esplicitamente che è di competenza dello Stato esercitare le funzioni amministrative concernenti «gli ordini ed i collegi professionali» e nonostante che il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, recante «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», richiedesse - all'articolo 73, lettera d) - fra i requisiti specifici di ammissione al concorso «l'iscrizione ai relativi albi professionali,....».

La necessità, quindi, della esistenza di un Collegio per la tenuta dell'Albo a tutela della professionalità ed a garanzia degli utenti si imponeva anche quando non erano richiesti studi a livello universitario. Oggi, a maggior ragione, dopo anni di attese e di disagi giudichiamo assolutamente necessario istituire non già il Collegio, ma l'Ordine professionale, proprio per ottenere una seria qualificazione ed una precisa quantificazione del personale esistente, nonché per la necessità di una organica programmazione in termini di formazione del personale sanitario non medico.

In attesa che venga approvata la legge quadro sulla formazione professionale degli

esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, si ritiene quindi necessario procedere, quantomeno, alla regolamentazione giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, essendo evidente l'importanza che riveste il concetto di riabilitazione come momento cardine nella prevenzione e nella cura del malato.

In questo ambito, ormai da vari decenni, prestano la loro attività i terapisti della riabilitazione che operano direttamente e con la loro piena responsabilità professionale, interventi rieducativi e riabilitativi rivolti ad ogni patologia e ad ogni fascia di età.

Oggi, la formazione professionale del terapeuta della riabilitazione è regolata e disciplinata dalle seguenti norme:

a) decreto ministeriale 10 febbraio 1974 recante «Riconoscimento della scuola per la formazione dei terapisti della riabilitazione» (scuole regionali);

b) testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, contenente la norma istitutiva delle scuole a fini speciali e successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante: «Riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» che fanno parte dell'ordinamento universitario);

c) articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che disciplina l'istituzione del diploma universitario;

d) articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502.

Le scuole di formazione istituite ai sensi delle predette norme e distribuite su tutto il territorio nazionale, abilitano questa figura professionale ad operare nel campo della medicina preventiva, curativa e riabilitativa, a seconda dello specifico settore di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attività (fisiokinetoterapia, logopedia e terapia occupazionale): si effettuano interventi nelle affezioni dell'apparato locomotore, nelle invalidità neuromotorie congenite o acquisite, nelle patologie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-vascolare, nelle fasi pre- e post-operatorie, in geriatria e gerontologia, in reumatologia, in ostetricia e ginecologia, nelle patologie neonatali, in dermatologia, nel trattamento delle ustioni, eccetera.

Altri spazi operativi del terapeuta della riabilitazione sono inoltre i servizi di tutela della maternità e infanzia; la medicina scolastica; la medicina del lavoro; i centri specializzati di secondo livello riabilitativo; le lungodegenze geriatriche.

Dovunque professionalmente il terapeuta della riabilitazione operi, è sempre implicita la sua partecipazione alla attività di educazione sanitaria con ruolo promozionale sul paziente, sul suo ambito familiare, di lavoro e sociale in genere.

Il suo ruolo professionale diviene sempre più qualificante e qualificato, sia in coerenza al riconoscimento già raggiunto nei paesi comunitari e verso i quali l'Italia è carente, sia per l'adeguamento stesso che la materia impone nel progresso culturale tecnico e scientifico.

Proprio per fra fronte ad esigenze di questo tipo, la legge n. 341 del 1990 ha previsto l'istituzione del diploma universitario, che «ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuto culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali» (articolo 2). Non c'è dubbio che la professione di terapeuta della riabilitazione comporti pre-

cisamente questa esigenza, e che il conseguimento del diploma debba costituire il presupposto dell'iscrizione ad un apposito albo professionale. Ecco perchè riteniamo inderogabile ed improrogabile l'approvazione del disegno di legge che ora presentiamo, proprio per il riconoscimento che spetta per legge alle professioni sanitarie: l'albo professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la professione sanitaria del terapeuta della riabilitazione ed illustra lo svolgimento delle sue attività e l'ambito dei suoi interventi.

L'articolo 2 illustra i requisiti necessari per l'esercizio della professione alla luce della legge n. 341 del 19 novembre 1990 e definisce l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario del terapeuta della riabilitazione, come da decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della stessa legge e secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

L'articolo 3 istituisce l'albo e l'ordine dei terapeuti della riabilitazione.

L'articolo 4 prevede la istituzione, in ogni provincia, dell'Ordine dei terapeuti della riabilitazione, disciplinando anche alcuni aspetti organizzativi.

L'articolo 5 detta norme regolamentari relative alla iscrizione ed alla cancellazione dell'albo, prevede disposizioni necessarie per la tenuta degli albi, norme di elettorato e norme per la corretta gestione degli Ordini e delle federazioni degli Ordini demandate ad apposito decreto ministeriali.

L'articolo 6 detta norme transitorie per il regolare passaggio dalla attuale situazione a quella che si determinerà con l'entrata in vigore della nuova normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Professione di terapeuta
della riabilitazione)*

1. È istituita la professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione, che può essere svolta sia in forma autonoma che con un rapporto di lavoro dipendente.

2. Il terapeuta della riabilitazione svolge attività in via autonoma o collaborativa con altri sanitari, operando nella prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e delle funzioni viscerali, finalizzandole al recupero, all'apprendimento ed all'ottimale utilizzo delle residue funzioni della vita di relazione.

3. In riferimento alle diagnosi ed indicazioni mediche e relativamente al proprio specifico campo di competenze il terapeuta della riabilitazione:

a) valuta le potenzialità psico-fisiche ed i *deficit* funzionali dell'individuo e del paziente;

b) elabora, programma, attua e verifica autonomamente strategie di intervento che si svolgono attraverso la rieducazione motoria e psicomotoria, la riabilitazione cognitiva, la terapia fisica, la terapia manuale e la massoterapia, la terapia occupazionale, in un rapporto di relazione significativa con il paziente.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341; aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti

all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di terapeuta della riabilitazione è definito con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo dei terapisti della riabilitazione)

1. È istituito l'albo professionale dei terapisti della riabilitazione. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei terapisti della riabilitazione, articolato a livello provinciale.

2. Gli oneri relativi all'istituzione ed alla gestione dell'albo e degli ordini sono a carico degli iscritti.

3. È istituita la federazione nazionale dei terapisti della riabilitazione con sede in Roma, cui appartengono tutti gli Ordini provinciali.

Art. 4.

(Istituzione degli ordini provinciali dei terapisti della riabilitazione)

1. In ogni singola provincia è istituito l'Ordine dei terapisti della riabilitazione; debbono iscriversi all'Ordine i terapisti che esercitano l'attività nell'ambito del territorio provinciale, salvi i casi in cui, per esigenze organizzative, un Ordine - previo nulla osta dell'Ordine competente - accetti l'iscrizione di terapisti appartenenti ad una provincia confinante, ma appartenente alla medesima regione.

2. L'Ordine è retto dal Consiglio formato da 5 a 9 componenti a seconda del numero degli iscritti ed è eletto dagli stessi iscritti; il consiglio dura in carica due anni; i consiglieri eleggono il Presidente ed il segreta-

rio-tesoriere. Compito istituzionale dell'Ordine è quello di esercitare la tenuta ed il controllo dell'Albo professionale degli iscritti.

Art. 5.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dell'albo di cui al precedente articolo 3.

Il decreto interministeriale provvede altresì a dettare le disposizioni necessarie regolamentari in ordine alla tenuta degli albi, alle norme di elettorato attivo e passivo, agli Ordini professionali e a quanto necessario per la corretta gestione degli Ordini e della federazione nazionale.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, e limitatamente ad un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione agli albi professionali dei terapisti della riabilitazione a quanti abbiano conseguito il diploma di terapeuta della riabilitazione presso gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, nonché a quanti abbiano conseguito il titolo ovvero l'attestato di terapeuta della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle unità sanitarie locali, in conformità al decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974.

2. È consentita altresì l'iscrizione e limitatamente a un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanti siano in possesso di un diploma o attestato di terapeuta della riabilitazione, o equipollente, conseguito presso scuole professionali, a seguito di corsi di studio di durata almeno biennale, a cui si accede con diploma di Scuola media superiore.